

**COMUNE DI CASALMAGGIORE**

**-PROVINCIA DI CREMONA-**



Allegato "F" alla deliberazione di  
CONSIGLIO COMUNALE n.60 in data 29.11.2017

**Regolamento**  
**per l'applicazione**  
**dell'Imposta Unica Comunale**  
**(IUC)**

# **INDICE**

## **PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC (Imposta Unica Comunale)**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” | pag. 7 |
| Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo         | pag. 7 |
| Art. 3 – Norma di rinvio                              | pag. 7 |
| Art. 4 – Entrata in vigore                            | pag. 8 |

## **PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU (Imposta Municipale Propria)**

### **TITOLO I - Disposizioni Generali**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Art. 5 – Oggetto del regolamento | pag. 9 |
| Art. 6 – Soggetto attivo         | pag. 9 |

### **TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 7 – Presupposto per l’applicazione dell’IMU                         | pag. 10 |
| Art. 8 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo | pag. 10 |
| Art. 9 – Soggetti passivi                                                | pag. 11 |

### **TITOLO III – Determinazione dell’imposta**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Art. 10 – Base imponibile                    | pag. 11 |
| Art. 11 – Aliquote e detrazioni d’imposta    | pag. 12 |
| Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze | pag. 13 |
| Art. 13 – Esclusioni, esenzioni e riduzioni  | pag. 14 |

## **TITOLO IV – Dichiarazioni, versamenti ed attività di controllo**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Art. 14 – Dichiarazioni             | pag. 17 |
| Art. 15 – Versamenti                | pag. 17 |
| Art. 16 – Verifiche ed accertamenti | pag. 18 |
| Art. 17 – Sanzioni ed interessi     | pag. 19 |
| Art. 18 – Rimborsi e compensazione  | pag. 19 |

## **PARTE TERZA – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Art. 19 – Oggetto del Regolamento | pag. 21 |
| Art. 20 – Servizi indivisibili    | pag. 21 |
| Art. 21 – Soggetto attivo         | pag. 22 |

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Art. 22 - Presupposto per l'applicazione della TASI | pag. 22 |
| Art. 23 - Soggetti passivi                          | pag. 22 |

### **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Art. 24 - Base imponibile                    | pag. 24 |
| Art. 25 - Aliquote e detrazioni              | pag. 24 |
| Art. 26 - Abitazione principale e pertinenze | pag. 25 |
| Art. 27 - Esclusioni, esenzioni e riduzioni  | pag. 26 |

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Art. 28 – Dichiarazioni             | pag. 28 |
| Art. 29 - Versamento del tributo    | pag. 29 |
| Art. 30 - Verifiche ed accertamenti | pag. 29 |
| Art. 31 – Sanzioni ed interessi     | pag. 30 |
| Art. 32 – Rimborsi e compensazione  | pag. 31 |

## **PARTE QUARTA – REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (Tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Art. 33– Oggetto del Regolamento                 | pag. 34 |
| Art. 34 – Gestione e classificazione dei rifiuti | pag. 34 |
| Art. 35 – Rifiuti assimilati agli urbani         | pag. 35 |
| Art. 36 – Soggetto attivo                        | pag. 35 |

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 37 – Presupposto per l'applicazione della TARI                                            | pag. 36 |
| Art. 38 – Soggetti passivi                                                                     | pag. 37 |
| Art. 39 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti                                         | pag. 37 |
| Art. 40 – Esclusione dall'obbligo di conferimento                                              | pag. 38 |
| Art. 41 – Esclusioni per produzione di rifiuti speciali – non conferibili al pubblico servizio | pag. 38 |
| Art. 42– Superficie degli immobili                                                             | pag. 40 |

### **TITOLO III – TARIFFE**

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 43 – Costo di gestione                                            | pag. 41 |
| Art. 44 – Determinazione della tariffa                                 | pag. 41 |
| Art. 45 – Articolazione della tariffa                                  | pag. 42 |
| Art. 46 – Soglia minima di produzione – ricostruzione dei conferimenti | pag. 43 |
| Art. 47 – Periodi di applicazione della tariffa                        | pag. 44 |
| Art. 48 – Tariffa per le utenze domestiche                             | pag. 44 |
| Art. 49 – Occupanti le utenze domestiche                               | pag. 45 |
| Art. 50 – Tariffa per le utenze non domestiche                         | pag. 46 |
| Art. 51 – Classificazione delle utenze non domestiche                  | pag. 46 |
| Art. 52 – Istituzioni scolastiche statali                              | pag. 47 |
| Art. 53 – Tariffa giornaliera                                          | pag. 47 |
| Art. 54 – Manifestazioni ed eventi                                     | pag. 48 |
| Art. 55 – Tributo provinciale                                          | pag. 48 |

### **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 56 – Riduzioni per le utenze domestiche                            | pag. 49 |
| Art. 57 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive | pag. 50 |
| Art. 58 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio   | pag. 50 |
| Art. 59 – Rifiuti assimilati avviati al riciclo                         | pag. 50 |
| Art. 60 – Soggetti in condizione di grave disagio economico             | pag. 51 |
| Art. 61 – Applicabilità e cumulo di riduzioni                           | pag. 51 |

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Art. 62 – Obbligo di dichiarazione                      | pag. 52 |
| Art. 63 – Contenuto e presentazione della dichiarazione | pag. 52 |
| Art. 64 – Controlli                                     | pag. 54 |
| Art. 65 – Verifica delle dichiarazioni                  | pag. 54 |
| Art. 66 – Riscossione                                   | pag. 55 |
| Art. 67 – Interessi                                     | pag. 55 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Art. 68 – Rimborsi                 | pag. 56 |
| Art. 69 – Disposizioni transitorie | pag. 56 |
| <b>ALLEGATO A</b>                  | pag. 57 |

# **PARTE PRIMA**

## **DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC**

### **(Imposta Unica Comunale)**

#### **Art. 1**

##### **Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà stabilita dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Art. 2**

##### **Funzionario responsabile del tributo**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'Imposta Unica Comunale.

#### **Art. 3**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria

(IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tariffa rifiuti (TARI), nonché le disposizioni regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

#### **Art. 4**

##### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2018.

**PARTE SECONDA**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**E L'APPLICAZIONE DELL'IMU**  
**(Imposta Municipale Propria))**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 5**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già istituita col D. Lgs. 23/2011 come modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. divenuta componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" a seguito dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

**Art. 6**

**Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'IMU è il Comune nel cui territorio insistono gli immobili assoggettati al tributo.

## TITOLO II

### PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### Art. 7

#### Presupposto per l'applicazione dell'IMU

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Casalmaggiore, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a titolo di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (locatore), concessione di area demaniale (concessionario), assimilazione legale al diritto di abitazione.

#### Art. 8

#### Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

- Per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; non sono pertinentziali al fabbricato le aree iscritte nel catasto terreni. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- Per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006 sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico *adottato* dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono tuttavia considerati terreni agricoli le aree possedute e condotte dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- Per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.c.

**Art. 9**  
**Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto considerato per legge quale titolare di un diritto di abitazione e pertanto soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla quota di possesso.

**TITOLO III**  
**DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

**Art. 10**  
**Base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, fatta eccezione per quelli di categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato

secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 504/1992.

4. Per i **terreni agricoli** e per i terreni non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le **aree fabbricabili** il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la ricostruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di agevolare il calcolo dell'imposta da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile il valore di rettifica è almeno quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, quello risultante da atto pubblico o perizia giurata. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello deliberato dalla Giunta, non ha diritto ad alcun rimborso.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, dalla data di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area in comune commercio da moltiplicare per la superficie del lotto su cui insiste il fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. Ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione.

## **Art. 11**

### **Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. L'IMU è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo le aliquote e le detrazioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento. Il Comune può aumentarla o ridurla di 0,3 punti percentuali nel rispetto del vincolo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 l'aliquota di base è pari allo 0,4 per cento. Il Comune può aumentarla o ridurla di 0,2 punti percentuali nel rispetto del vincolo di cui al comma 4 del presente articolo;

4. La somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali, al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed al 10,6 per mille per gli altri fabbricati.

## **Art. 12**

### **Abitazione principale e pertinenze**

1. A partire dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e pertinenze della stessa ed alle fattispecie ad essa assimilate, ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata deliberata dal Comune e la detrazione previste dall'art. 13, comma 7 e 10, del D.L. 201/2011.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d'imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. La detrazione d'imposta si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione è unica per l'unità immobiliare e relative pertinenze. La stessa è ripartita in egual misura tra i soggetti passivi d'imposta per i quali l'immobile ha i requisiti di abitazione principale, proporzionalmente ai mesi di possesso.
5. La detrazione stabilita per l'abitazione principale e pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 qualora non rientrino nella fattispecie degli alloggi sociali di cui al comma 7, lett. e), del presente articolo.
6. L'aliquota per abitazione principale e la detrazione sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
7. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ed in nessun caso occupata;

d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

f) un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, co. 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni indicate nel presente articolo non si applicano per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

8. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 7, il contribuente deve presentare la dichiarazione su apposito modello ministeriale.

## **Art. 13**

### **Esclusioni, esenzioni e riduzioni**

1. **Esclusioni** - Sono esclusi dall'imposta:

- le abitazioni principali ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 12, comma 7;

2. **Esenzioni** - Sono esenti dall'imposta:

- a) a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

b) a decorrere dall'anno 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

d) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

e) gli immobili indicati dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**3. Riduzioni** - La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Possono essere considerati inagibili o inabitabili:

- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;

- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone;
- i fabbricati che versano in un oggettivo degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; è accertata con perizia dell'ufficio tecnico comunale le cui spese sono a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000.

La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di presentazione all'ufficio protocollo comunale della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rivolta all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora la fatiscenza dichiarata risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria l'Ufficio Tributi, previo parere dell'Area Tecnica Comunale, procederà ad accertamento. Ai predetti uffici deve essere garantito l'accesso all'immobile, pena la decadenza del beneficio fiscale.

- c) per le **unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti di primo grado in linea retta** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nella dichiarazione IMU.

## **TITOLO IV**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO**

#### **Art. 14**

##### **Dichiarazioni**

1. Per gli obblighi di dichiarazione originaria o di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti nonché – con riguardo alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti - all'art. 13, comma 3, lett. c) del presente regolamento.
2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

#### **Art. 15**

##### **Versamenti**

1. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tramite Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base degli immobili posseduti e di quanto risultante dalle eventuali dichiarazioni presentate, nei termini di cui all'art. 14. In caso di invio dei modelli di pagamento preventivamente

compilati, costituisce obbligo del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati dal Comune, al fine di ottemperare correttamente al versamento dell'imposta dovuta, segnalando al Comune eventuali errori contenuti nel modello di pagamento precompilato.

3. Salvo diverse disposizioni di legge, il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. L'imposta non è versata qualora essa, nella sua entità annua, sia uguale o inferiore all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento, arrotondato ad € 2,00 ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.

## **Art. 16**

### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla

notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

## **Art. 17**

### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sull'imposta dovuta non versata sono calcolati gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

## **Art. 18**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso sia intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso d'interesse legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per somme inferiori all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento, per anno solare.
4. La compensazione è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
  - a) compensazione tra diversi anni d'imposta:  
la compensazione del credito IMU/TASI a favore del contribuente maturato nei cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto d'imposizione, può avvenire con l'IMU o la TASI dovuta al Comune per rate non ancora scadute, a condizione che sia fornita notizia al Comune, in data precedente al versamento con compensazione, tramite comunicazione scritta in carta libera o su apposito modulo. Qualora, durante la successiva attività di controllo, l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all'emissione di avviso di accertamento;
  - b) compensazione tra IMU e TASI dovuta e versata nello stesso anno d'imposta:  
l'Ufficio Tributi, qualora durante l'attività di controllo dovesse riscontrare, in base ai dati disponibili o anche all'eventuale comunicazione da parte del contribuente, un credito IMU/TASI a favore del contribuente, riconoscerà la compensazione del suddetto credito con l'eventuale debito riscontrato per l'IMU o la TASI dovuta per il medesimo anno d'imposta ed emetterà l'eventuale avviso di accertamento per la sola differenza.

**PARTE TERZA**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**E L'APPLICAZIONE DELLA TASI**  
**(Tributo per i Servizi Indivisibili)**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 19**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni riferita ai servizi indivisibili, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

**Art. 20**

**Servizi indivisibili**

1. Il tributo concorre al finanziamento dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
  - b. Servizio di Polizia Locale;
  - c. Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi;
  - d. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi;

e. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;

f. Servizio Protezione Civile;

g. beni ed attività culturali;

2. Il costo dei servizi viene determinato, annualmente, in modo analitico, nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, la quale dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dal gettito TASI.

## **Art. 21**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono gli immobili assoggettati al tributo.

## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

## **Art. 22**

### **Presupposto per l'applicazione della TASI**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

## **Art. 23**

### **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonome obbligazioni

tributarie. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16. Pertanto, il coniuge assegnatario è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso. Resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione enfiteusi o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

## **TITOLO III**

### **DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 24**

##### **Base imponibile**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 25**

##### **Aliquote e detrazioni**

1. La TASI è determinata applicando alla base imponibile di cui al precedente articolo 24 le aliquote e le detrazioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. L'aliquota di base è pari all'1 per mille.

3. L'aliquota può essere ridotta fino anche al suo azzeramento, o aumentata fino ad un'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali, al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed al 10,6 per mille per gli altri fabbricati.

4. L'aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994, non può superare l'1 per mille.

5. A partire dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Consiglio Comunale può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **Art. 26**

### **Abitazione principale e pertinenze**

1. A partire dall'anno d'imposta 2016 la TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e pertinenze della stessa ed alle fattispecie ad essa assimilate, ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota espressamente deliberata dal Comune.

2. Ai fini della TASI si applica la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze stabilita dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) in quanto compatibili.

3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ed in nessun caso occupata;

d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni indicate nel presente articolo non si applicano per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, il contribuente deve presentare la dichiarazione su apposito modello ministeriale.

## Art. 27

### Esclusioni, esenzioni e riduzioni

#### 1. **Esclusioni** - Sono esclusi dall'imposta:

- i terreni agricoli;
- le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate dalla normativa vigente o dal presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- la TASI è abolita anche per la quota a carico del locatario o comodatario, qualora l'immobile sia da questi utilizzato come abitazione principale ad eccezione, in ogni caso, degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

#### 2. **Esenzioni** - Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili indicati dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### 3. **Riduzioni** - La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Possono essere considerati inagibili o inabitabili:

- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone;
- i fabbricati che versano in un oggettivo degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380).

L'inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; è accertata con perizia dell'ufficio tecnico comunale le cui spese sono a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000.

La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di presentazione all'ufficio protocollo comunale della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rivolta all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora la fatiscenza dichiarata risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria l'Ufficio Tributi, previo parere dell'Area Tecnica Comunale, procederà ad accertamento. Ai predetti uffici deve essere garantito l'accesso all'immobile, pena la decadenza del beneficio fiscale.

c) per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o figli** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nella dichiarazione;

4. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 25, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013 modificato dal D.L. 16/2014 convertito con la L. 68/2014, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative che vadano ad incidere sulla determinazione delle esclusioni, riduzioni ed esenzioni TASI il regolamento comunale si adeguerà automaticamente ad esse.

## **TITOLO IV**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

#### **Art. 28**

#### **Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettati al tributo.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal comma 1
3. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

## **Art. 29**

### **Versamento del tributo**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tramite Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base degli immobili posseduti e di quanto risultante dalle eventuali dichiarazioni presentate, nei termini di cui ai precedenti commi. In caso di invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, costituisce obbligo del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati dal Comune, al fine di ottemperare correttamente al versamento dell'imposta dovuta, segnalando al Comune eventuali errori contenuti nel modello di pagamento precompilato.
3. Salvo diverse disposizioni di legge, il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'imposta non è versata qualora essa, nella sua entità annua, sia uguale o inferiore all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento, arrotondato ad € 2,00 ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.

## **Art. 30**

### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

### **Art. 31**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 53, comma 1 lett. a),

entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Sull'imposta dovuta non versata sono calcolati gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

## **Art. 32**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso sia intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso d'interesse legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per somme inferiori all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento, per anno solare.

4. La compensazione è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) compensazione tra diversi anni d'imposta:

la compensazione del credito IMU/TASI a favore del contribuente maturato nei cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto d'imposizione, può avvenire con l'IMU o la TASI dovuta al Comune per rate non ancora scadute, a condizione che sia fornita notizia al Comune, in data precedente al versamento con compensazione, tramite comunicazione scritta in carta libera o su apposito modulo. Qualora, durante la successiva attività di controllo, l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all'emissione di avviso di accertamento;

b) compensazione tra IMU e TASI dovuta e versata nello stesso anno d'imposta:

l'Ufficio Tributi, qualora durante l'attività di controllo dovesse riscontrare, in base ai dati disponibili o anche all'eventuale comunicazione da parte del contribuente, un credito IMU/TASI a favore del contribuente, riconoscerà la compensazione del suddetto credito

con l'eventuale debito riscontrato per l'IMU o la TASI dovuta per il medesimo anno d'imposta ed emetterà l'eventuale avviso di accertamento per la sola differenza.

**PARTE QUARTA**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**E L'APPLICAZIONE DELLA TARI**  
**(Tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio**  
**di gestione dei rifiuti)**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 33**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi inerenti il servizio di igiene ambientale dell'imposta comunale IUC prevista e disciplinata dall'art.1 commi 639, 705 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii. stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Con il presente regolamento rimane in vigore la Tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii..
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 34**  
**Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei

rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

### **Art. 35**

#### **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, individui – entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 41, comma 5, dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

### **Art. 36**

#### **Soggetto attivo**

1. La componente TARI è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come previsto dall'art.1 comma 690 della Legge 147/2013 esue ss.mm.ii.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 37

#### Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

2. E' assicurata la messa in atto di un sistema di parametrizzazione, in forma aggregata per frazioni, delle quantità reali dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nonché la misurazione puntuale della frazione secca residua per ciascuna utenza.

3. Si intendono per:

- a) **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) **aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal prelievo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La presenza di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l'erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici) o il possesso del bidone/cassonetto grigio dotato di microchip di cui all'art. 46, comma 3, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Gli immobili serviti da una fornitura di pubblici servizi condominiali ovvero da pubblici servizi comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile una autonoma cessazione o distacco possono essere esentate dal pagamento del prelievo previa presentazione di documentazione che comprovi il mancato utilizzo dell'immobile.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano di per sé esonero o riduzione dal prelievo.

### **Art. 38**

#### **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra - alberghiera la TARI è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

### **Art. 39**

#### **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita degli stessi;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per rifiuti e servizi per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle spese di verifica.

#### **Art. 40**

##### **Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 39.

#### **Art. 41**

##### **Esclusioni per produzione di rifiuti speciali – non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie rilevante delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a TARI:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 35 e non considerati assimilati agli urbani.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| <b>Attività</b>                                                                                    | <b>Percentuale di abbattimento</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                      | 20%                                |
| Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici     | 20%                                |
| Autofficine, carrozzerie, elettrauto                                                               | 20%                                |
| Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili                                               | 20%                                |
| Metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali, fabbri e tornitori | 20%                                |
| Falegnamerie, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina                                | 20%                                |
| Imbianchini e tinteggiatori                                                                        | 20%                                |
| Marmisti, lapidei, manufatti in cemento                                                            | 20%                                |

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le riduzioni previste nel comma 4 vengono applicate in alternativa alle esclusioni di superficie di cui ai precedenti commi del presente articolo.

## **Art. 42**

### **Superficie degli immobili**

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - ex D.lgs. 507/93, -TARSU, Tariffa di igiene ambientale T.I.A.1 (Art.49 D.lgs. 22/97) o T.I.A.2 (Art.238 D.lgs. 152/06), Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n° 201/2011 – Art. 14);

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,70.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013 n° 147, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,70.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 43**

##### **Costo di gestione**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore del servizio almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti, del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici rilevanti, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali costi sostenuti dall'attività di recupero stessa.

#### **Art. 44**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è determinata tenendo conto dei criteri determinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano Finanziario da adottare con specifica deliberazione dell'organo comunale competente entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il termine previsto per la riscossione di cui all'articolo 66 del presente regolamento è facoltà del soggetto gestore provvede all'emissione di una rata di acconto commisurata alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.

5. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

#### **Art. 45** **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La quota variabile è suddivisa:

- a. in una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b.
- b. in una quota misurata, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999 e una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2, 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 6. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n.147 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.

6. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

**Art. 46**  
**Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti**

1. La quota variabile misurata viene determinata dal conteggio degli svuotamenti dei bidoni/cassonetti grigi dotati di microchip, collegati alle utenze, esposti dagli utenti, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 3.
2. Il bidone/cassonetto grigio dotato di microchip viene consegnato gratuitamente in comodato d'uso agli utenti ma rimane di proprietà del Gestore del Servizio. La detenzione del bidone/cassonetto grigio è obbligatoria per ciascuna utenza.
3. Il possesso del bidone/cassonetto grigio dotato di microchip costituisce presupposto per la produzione di rifiuti e quindi di sussistenza delle utenze. In caso di cessazione, la mancata restituzione del bidone/cassonetto comporta il mantenimento dello stato attivo delle utenze a cui verrà emessa regolare fattura fino all'espletamento di tutte le pratiche di chiusura ivi compresa la restituzione del bidone/cassonetto grigio.
4. Le delibere tariffarie individuano per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica una soglia minima di produzione, pari al **30%** del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.
5. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
6. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 nella misura massima salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti, supportata da adeguata documentazione come a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestati di residenza continuativa (superiore a 9 mesi) all'estero o in Italia con distanza superiore ai 150 km dal territorio comunale (contratti di affitto) o attestati di residenza permanente presso strutture socio sanitarie ed assistenziali (case di cura o di riposo) rilasciati dalle stesse.
7. Nel caso di banchi di mercato l'assenza dei conferimenti è giustificata dal mancato possesso del bidone grigio dotato di microchip per l'oggettiva impossibilità di esporlo dopo lo svolgimento dello stesso, pertanto il costo della quota variabile misurata viene addebitato con l'applicazione della soglia minima di conferimento e prevedendo comunque un corrispettivo totale minimo annuo (parte fissa + parte variabile calcolata + parte variabile misurata) di 12 €. Lo stesso discorso vale anche in caso di spuntisti e altri soggetti equiparabili non provvisti di bidone grigio con le opportune categorie a listino.
8. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

**Art. 47**  
**Periodi di applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo oltre i termini previsti dall'art. 63 si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In quest'ultimo caso sarà applicata la sola sanzione amministrativa per tardiva o omessa dichiarazione pari a € 100,00.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero degli occupanti o nelle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 63, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 48**  
**Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 46.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitori utilizzati, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 49**  
**Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, studio o attività lavorativa prestata all'estero o in Italia a distanza superiore ai 150 km dal territorio comunale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai 9 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia avvalorata da valida documentazione come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestati di residenza continuativa all'estero o in Italia con distanza superiore ai 150 km dal territorio comunale (contratti di affitto) o attestati di residenza permanente presso strutture socio sanitarie ed assistenziali (case di cura o di riposo) rilasciati dalle stesse.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene fissato in 1 (una) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva di utenze nel Comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitarie non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

**Art. 50**  
**Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 46.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati di norma con cadenza annuale.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 51**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione rilevante.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Vengono ricompresi nelle categorie di alberghi con ristorante o alberghi senza ristorante gli agriturismo ubicati nelle zone di periferia del Comune. A queste utenze si applica una riduzione del 40 % dell'intera tariffa.

## **Art. 52**

### **Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 53**

### **Tariffa giornaliera**

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 59 (riciclo) e 58 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 56 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 57.
5. Per i casi previsti all'art.46, comma 7, in cui il soggetto non sia dotato dell'apposito bidone/cassonetto grigio, vale quanto previsto allo stesso articolo per il calcolo della parte variabile misurata e del corrispettivo minimo totale annuo
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

**Art. 54**  
**Manifestazioni ed eventi**

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

**Art. 55**  
**Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa sui rifiuti.
3. Il Gestore del servizio provvede al riversamento del tributo alla Provincia, sulla base di intese con la Provincia stessa.

## TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

### Art. 56

#### Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30% della parte variabile calcolata;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50% nella parte variabile calcolata;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50 % nella parte variabile calcolata;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte variabile calcolata.

2. Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della quota variabile calcolata della tariffa nella misura del 25%. La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato e decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Comune o dalla data di acquisto del contenitore da parte dell'utente o di attivazione del cumulo. Il soggetto gestore è tenuto a svolgere le necessarie verifiche circa l'effettiva sussistenza delle condizioni previste per beneficiare delle riduzioni.

3. Le famiglie residenti che, in forma non temporanea, devono conferire rifiuti derivanti dal disagio sanitario di un proprio familiare convivente e residente (pannoloni per incontinenza, sacche per dializzati o stomizzati, cateteri etc.), possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei portatori di disagio sanitario appartenenti al nucleo stesso. In sede di prima applicazione, le riduzioni devono essere richieste dagli utenti, quando si verificano le condizioni, presentando al Gestore del Servizio la documentazione presentata al Comune attestante l'utilizzo dei presidi sanitari e/o il nullaosta rilasciato dall'ASL. Tali riduzioni sono applicate alla quota variabile misurata e sono fissate come segue:

- **Riduzione del 75%** quando il nucleo familiare conta un portatore di disagio sanitario;
- **Riduzione del 90%** quando il nucleo familiare conta due portatori di disagio sanitario.

In caso di variazione delle condizioni di cui al presente comma valgono le disposizioni previste all'art. 63 comma 1.

Le famiglie residenti che hanno bambini di età compresa fra 0 a 3 anni possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei bambini da 0 a 3 anni appartenenti al nucleo stesso. In sede di prima applicazione, le riduzioni devono essere richieste dagli utenti, quando si verificano le condizioni. Tali riduzioni sono fissate come segue:

- **Riduzione del 50%** quando il nucleo familiare conta un bambino con età compresa fra 0 e 3 anni;
- **Riduzione del 65%** quando il nucleo familiare conta due o più bambini fra 0 e 3 anni.

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere, cumulativamente, il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

#### **Art. 57**

##### **Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta per la parte variabile, del 40%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### **Art. 58**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie rilevante non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 59**

##### **Rifiuti assimilati avviati al riciclo**

1. La quota variabile calcolata per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 una “...qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60 % della quota variabile calcolata della tariffa è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al riciclo di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo o presentando motivata richiesta entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **Art. 60**

##### **Soggetti in condizione di grave disagio economico**

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio- assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda, previa delibera della Giunta Comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere, cumulativamente, il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

#### **Art. 61**

##### **Applicabilità e cumulo di riduzioni**

1. Le riduzioni previste negli artt. 56 e 57 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

3. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% della quota variabile calcolata.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

### **Art. 62**

#### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti tenuti a pagare il corrispettivo sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 63**

#### **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione originaria, o di variazione o di cessazione deve essere presentata entro il 2° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Ta.RES) di cui all'art.14 D.L. 201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) ex decreto legislativo 507/93, della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.1 ex art.49 decreto legislativo 22/97 o T.I.A.2 ex art. 238 decreto legislativo 152/2006).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, o di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e degli altri componenti del nucleo familiare;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, o di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Gestore del servizio direttamente o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 64** **Controlli**

1. Il Gestore del servizio controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato e attiva verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.

2. A tal fine il Gestore del servizio può:

- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni auto - certificate sostitutive dei documenti richiesti;
- b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
- c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
- d) richiedere informazioni presenti nelle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
- e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.

3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.

5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi **trenta giorni** fornire le precisazioni del caso.

6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

## **Art. 65** **Verifica delle dichiarazioni**

1. L'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione è accertata dal Gestore del servizio inviando all'interessato, entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c, apposito avviso tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto, le irregolarità riscontrate, le somme dovute distintamente per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora e spese, con l'invito a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Le spese di verifica sono quantificate in un importo pari al 30% delle somme dovute a titolo di tariffa, con un minimo di € 50.
3. Qualora le somme complessivamente richieste dal Gestore del servizio siano superiori a € 5.000, il debitore può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di rateizzazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

### **Art. 66** **Riscossione**

1. La tariffa è riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo in almeno due rate. La tariffa non è dovuta quando l'importo annuo risulta inferiore a € 12,00.
2. Qualora il debitore non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R, ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora.
3. Qualora le somme dovute siano superiori a € 5.000,00, l'utente può concordare con il Gestore del servizio ed entro i termini di versamento una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di rateazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata.
4. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate nelle richieste formali di pagamento, negli avvisi di cui all'articolo 65, ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

### **Art. 67** **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 68**  
**Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'interessato entro i termini prescrizioneali decorrenti dal giorno del versamento.
2. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12.00 per anno solare.

**Art. 69**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizioneali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **ALLEGATO A**

### **COMUNE DI CASALMAGGIORE: CATEGORIE DI ATTIVITÀ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche e istituti di credito
- 13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club
- 32 Vendita ingrosso generi non deperibili (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)
- 33 Ambulatori medici dentistici e veterinari (Case di cura e di riposo)